

# Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

(Indennità per il risanamento di impianti di tiro)

**Modifica del 20 marzo 2009**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 27 ottobre 2008<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

*Art. 32e cpv. 3 lett. c e 4*

<sup>3</sup> La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

- c. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
  - 1. nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
  - 2. nel caso di altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;

<sup>4</sup> Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- a. forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
- b. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
- c. al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.

1 FF 2008 7931

2 FF 2008 7941

3 RS 814.01

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset  
Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.<sup>4</sup>  
<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2009.<sup>5</sup>

11 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> FF 2009 1645

<sup>5</sup> Il D sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 10 set. 2009.